

DETERMINA DEL DIRETTORE  
AREA VASTA N. 3  
N. 744 DEL 30 MAG. 2017

Oggetto: ART. 18, COMMA 3 LETT. A) e C) DELL'A.C.N./2005 – SOSPENSIONE PARZIALE DELL'ATTIVITA' CONVENZIONALE PER LA CONTINUITA' ASSISTENZIALE NEI CONFRONTI DELLA DR. G.R.

IL DIRETTORE  
AREA VASTA N. 3

.....

**LETTO** ed esaminato il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

- 1. DI DISPORRE** a carico della Dr.ssa G.R. la sospensione parziale dell'attività convenzionale per la Continuità Assistenziale, con conseguente modifica dell'orario di attività da 24 ore settimanali a 12 ore settimanali a decorrere dal 27/05/2017 e fino al 09/02/2018.
- 2. DI DARE ATTO** che il medico è individuato con le sole iniziali e che le generalità complete possono desumersi dall'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto che viene sottratto alla pubblicazione per la tutela dei diritti di privacy.
- 3. DI DARE ATTO** che la sospensione di cui al punto 1) non comporta l'interruzione del rapporto convenzionale né soluzione di continuità del rapporto stesso ai fini della anzianità di servizio, così come disposto dall'art. 18, comma 6 dell'A.C.N./2005.
- 4. DI STABILIRE** che dalla presente determina non derivano oneri diretti di spesa.
- 5. DI DARE ATTO**, inoltre, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 6. DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.

**IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA N. 3**  
*Dott. Alessandro Maccioni*

Per il parere infrascritto:

**SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:**

Si attesa che dalla presente determina non deriva alcuna spesa.

**Il Dirigente UOC Controllo di Gestione**

*Paolo Gubbinielli*

**Il Dirigente UOC Servizio Bilancio**

*Dr.ssa Lucia Eusebi*

La presente determina consta di n. 05 (cinque) pagine di cui n°1 di allegato sottratto alla pubblicazione per diritti di Privacy

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE

**Normativa di riferimento:**

- Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, entrato in vigore il 23.03.2005 (seduta conferenza Stato-Regioni Rep. 2272 del 23.03.2005).
- D.G.R.M. 751 del 02/07/2007 Accordo Integrativo Regionale (A.I.R.) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, in attuazione dell'A.C.N.
- D.Lgs 151/2001 – testo unico sulla maternità.

**Motivazione:**

La Dr.ssa G.R. è titolare di un rapporto convenzionale presso il Distretto di Civitanova Marche dell'Area Vasta n°3, ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, quale incarico a tempo indeterminato per la Continuità Assistenziale di n. 24/h settimanali.

Il medico di cui sopra è individuato con le sole iniziali per la tutela dei diritti di Privacy ma le generalità complete possono desumersi dall'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto che viene sottratto alla pubblicazione per le motivazioni sopra citate.

Dopo l'astensione dal lavoro, per il periodo obbligatorio previsto per la gravidanza (parto anticipato avvenuto il 09/02/2017, benché la data presunta del parto fosse fissata al 26/02/2017), il sanitario in data 15/05/2017 (ns. prot. n° 55143 del 17/05/2017) ha chiesto di poter usufruire della sospensione parziale dell'attività convenzionale da 24 ore a 12 ore settimanali, con sua sostituzione part-time per allattamento e assistenza a neonato, fino al compimento dei dodici mesi (09/02/2018).

Ai sensi dell'art. 18, comma 3 lett. a) *“il medico di medicina generale ha diritto ad usufruire di sospensione parziale dell'attività convenzionale, con sua sostituzione part-time per allattamento o assistenza a neonati entro i primi 12 mesi di vita”* emerge che quanto richiesto dal sanitario rientra nelle facoltà previste dalla normativa sopra menzionata, per cui l'AV3 non può che prenderne atto, prevedendo, di conseguenza, che la sospensione part-time dell'incarico convenzionale operi con contestuale sostituzione dell'attività lavorativa residuale, secondo le modalità stabilite dall'art. 70 dell'A.C.N./2009, per la quale ci si riserva di adottare futuri provvedimenti.

Il provvedimento di sospensione che si propone non comporta l'interruzione del rapporto convenzionale né soluzione di continuità del rapporto stesso ai fini della anzianità di servizio, così come disposto dall'art. 18, comma 6 dell'A.C.N./2005.

Il periodo di sospensione non potrà essere considerato a nessun titolo come attività di servizio e non potrà comportare onere, anche previdenziale a carico di questa Area Vasta.

### Esito dell'istruttoria

Per tutto quanto sopra argomentato, si propone di adottare la seguente determina:

- **DI DISPORRE** a carico della Dr.ssa G.R. la sospensione parziale dell'attività convenzionale per la Continuità Assistenziale, con conseguente modifica dell'orario di attività da 24 ore settimanali a 12 ore settimanali a decorrere dal 27/05/2017 e fino al 09/02/2018.
- **DI DARE ATTO** che il medico è individuato con le sole iniziali e che le generalità complete possono desumersi dall'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto che viene sottratto alla pubblicazione per la tutela dei diritti di privacy.
- **DI DARE ATTO** che la sospensione di cui al punto 1) non comporta l'interruzione del rapporto convenzionale né soluzione di continuità del rapporto stesso ai fini della anzianità di servizio, così come disposto dall'art. 18, comma 6 dell'A.C.N./2005.
- **DI STABILIRE** che dalla presente determina non derivano oneri diretti di spesa.
- **DI DARE ATTO**, inoltre, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.

- ALLEGATI -

Il Direttore del Distretto di  
Civitanova Marche

Dott. Gianni Turchetti



Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Eva Ceccotti



Il Dirigente Amministrativo  
dell'UOC Direzione  
Amministrativa Territoriale

Dott. Alberto Carelli





REGIONE MARCHE

Numero 744/AV3

Data 30/05/2017

**DETERMINA N. 744/AV3 DEL 30/05/2017**

**ART. 18, COMMA 3 LETT. A) e C) DELL'A.C.N./2005 – SOSPENSIONE PARZIALE  
DELL'ATTIVITA' CONVENZIONALE PER LA CONTINUITA' ASSISTENZIALE NEI  
CONFRONTI DELLA DR. G.R.**

**PUBBLICAZIONE:**

dal 30/05/2017 al 13/06/2017

**ESECUTIVITA':**

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 30/05/2017
- La Determina è esecutiva il \_\_\_\_\_ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI  NO

**Certificato di pubblicazione**

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

30/05/2017

Stefania Scarponi

Collegio Sindacale: inviata con nota del 30/05/2017

Atto soggetto al controllo della Regione: SI  NO

Inviato con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_